


IL NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA

Con la legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) sono state definitivamente introdotte importanti **modifiche al Testo Unico della Sicurezza** (D.Lgs. n. 81/2008 o T.U.S.L.).

Il provvedimento in vigore dal 21 dicembre 2021, prevede una **vera e propria riforma del titolo I D.Lgs. 81/2008** ed introduce nuove disposizioni e misure che interessano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una di queste misure riguarda il nuovo ruolo e gli obblighi del **PREPOSTO** il quale:

1. ora dovrà essere obbligatoriamente individuato dal datore di lavoro (art. 18)
2. avrà maggiori funzioni di vigilanza e controllo (art. 19)
3. dovrà aggiornare la sua formazione almeno ogni 2 anni (art. 37)



1. NOMINA DEL PREPOSTO

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato integrato ed ora stabilisce:

- **l'obbligo penalmente sanzionato** a titolo contravvenzionale con l'arresto o l'ammenda per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di **individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti** per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall'art. 19 del Testo Unico.
- i contratti collettivi di lavoro ora possono stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, e inoltre è previsto che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività [art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008]. Si tratta di obblighi sanzionati penalmente, qualora violati, con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
- L'obbligo di individuazione del preposto vale anche nei riguardi delle **attività svolte in regime di appalto o di subappalto**, per i quali si è esplicitato che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). In caso di omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. VIGILANZA E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'art.19 del d.lgs. 81/08 al comma 1 lettera a), prevede un **rafforzamento** della sua figura:

“sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

- Dovrà quindi svolgere un'attività di **vigilanza comportamentale**: gli viene imposto non solo di sovrintendere ma anche di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e le corrette modalità operative, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo;
- Gli viene attribuito un **potere interdittivo**: potrà interrompere l'attività del lavoratore oppure l'attività lavorativa qualora riscontri delle non conformità o anomalie nelle attrezzature di lavoro che possano causare; il mancato esercizio di questo potere impeditivo, in caso di infortunio di un lavoratore soggetto al potere di vigilanza del preposto (capo), costituisce un'aggravante.
- **Sanzioni**: gli obblighi a carico del Preposto, inclusi quelli nuovi e aggiuntivi, sono tutti muniti di sanzione penale contravvenzionale dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro a carico di datori di lavoro e dirigenti in caso di omissione.

3. FORMAZIONE

L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede oggi, con il **nuovo comma 7-ter** prevede, per assicurare **l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti**:

- che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con **modalità in presenza***;
- che l'aggiornamento si effettui con **cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Da sottolineare che, in virtù delle modifiche all'art.37, riguardanti la formazione di tutti i soggetti interessati, **entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni deve adottare un nuovo Accordo** nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo tale da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro** (altra importante novità introdotta nel nuovo testo dell'art. 37);
- la specificazione delle modalità della **verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la verifica dell'efficacia della formazione somministrata durante la normale attività lavorativa (**addestramento**), che di fatto si traduce nell'obbligo di gestire i *near miss*, i quasi infortuni.

** In attesa dell'emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni atteso entro il 30/06/2022, per quanto concerne il Preposto, la formazione potrà continuare ad essere svolta con le modalità ad ora in vigore, sia per la formazione base che per l'aggiornamento (con ricorso anche alla modalità e-learning dove consentita secondo gli Accordi oggi esistenti).*

CRS CONSULTING rimane a vs. disposizione per qualsiasi informazione riguardo a corsi di formazione e/o aggiornamento per i preposti, organizzabili sia presso la propria aula di Istrana sia presso la vs. sede.